

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

DECRETO PNRR 3 [d.l. 13/2023 convertito in legge] - DOSSIER¹

Il decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", c.d. Decreto PNRR 3, è stato **convertito in legge**, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

ENTRATA IN VIGORE

Il Decreto PNRR 3 (d.l. 13/2023) è entrato in vigore il 25 febbraio 2023.

Le modifiche apportate in sede di conversione sono entrate in vigore il **22 aprile 2023** e sono contrassegnate in questo Dossier con il simbolo **"*"**.

STRUMENTI DI LETTURA

- [Testo del d.l. 13/2023, convertito in legge](#) [link permanente a *Normattiva.it*]
- [Dossier parlamentare, 14 aprile 2023](#)
- [Iter parlamentare](#)

IN EVIDENZA*

In sede di conversione in legge, sono state introdotte modifiche in tema di:

PERSONALE:

- [Nuovi ricercatori RTT](#)
- [Opzione a definito per ricercatori a TD](#)
- [Riserva per abilitati I fascia](#)
- [Polizze sanitarie per docenti](#)
- [Contratti di somministrazione](#)

SEMPLIFICAZIONI E APPALTI:

- [Procedure negoziate per università](#)
- [Semplificazioni verifiche antimafia](#)
- [Riduzione dei tempi di pagamento delle PA](#)

IMMOBILI:

- [Accelerazione prosecuzione opere pubbliche](#)
- [Residenze universitarie](#)

¹ Ha collaborato alla stesura del presente documento Giorgio Valandro Università di Padova

SELEZIONE PER LE UNIVERSITÀ

*[L'asterisco * segnala modifiche introdotte in sede di conversione in legge]*

1. PERSONALE PER RICERCA E PNRR.....	1
1.1. Contratti di ricerca: no limiti su fondi PNRR e bandi competitivi.....	1
1.2. Nuovi ricercatori a tempo determinato (RTT)	1
1.2.1. Estensione riserva per ricercatori di tipo A.....	1
1.2.2. Riconoscimento precedenti periodi di ricercatori tipo A e assegnisti*.....	1
1.2.3. Opzione da tempo pieno a definito per ricercatori a tempo determinato*	1
1.3. Riserva per studiosi abilitati alla prima fascia*	2
1.4. Imprese: esonero contributivo per dottorati e assunzioni	2
1.5. Reclutamento personale con contratto di somministrazione.....	2
1.6. Polizze sanitarie integrative per docenti e personale della ricerca*	3
2. CONTROLLI, BANCHE DATI E ANTICIPAZIONI PNRR.....	3
2.1. Rendicontazione e controlli.....	3
2.1.1. Sistemi interni di gestione e controllo.....	3
2.1.2. Aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali del PNC	3
2.1.3. Banche dati per rendicontazione e controllo: privacy, CIG e CUP.....	4
2.1.4. Rappresentanti del MUR nei soggetti PNRR a partecipazione pubblica.....	6
2.1.5. Protocolli d'intesa con Guardia di Finanza	6
2.2. Anticipazione risorse e semplificazioni.....	7
2.2.1. Anticipazioni del MEF ai soggetti attuatori del PNRR	7
2.2.2. FFO a garanzia delle risorse ricevute.....	7
2.2.3. Termine per provvedere in caso di inerzia	7
2.2.4. Cabina di regia PNRR	8
2.2.5. Finanziamenti per programmi PNRR e PNC*	9
2.3. Riduzione dei tempi di pagamento delle PA*	9
3. APPALTI E PNRR.....	9
3.1. Semplificazioni appalti.....	10
3.1.1. Procedura di affidamento semplificata per le università*	10
3.1.2. Semplificazioni verifiche antimafia*	10
3.1.3. Semplificazioni procedure affidamento in ambito PNRR.....	10
3.1.4. Procedimento in conferenza di servizi	11
3.1.5. Accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza.....	11
3.1.6. Procedura semplificata di acquisto di beni e servizi informatici	12
3.2. Accelerazione investimenti e prosecuzione opere pubbliche	12
3.2.1. Revisione dei prezzi*	12
3.2.2. Accelerazione investimenti e opere di particolare rilevanza pubblica.....	12
3.2.3. Accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche*	13
4. IMMOBILI E RESIDENZE UNIVERSITARIE.....	13
4.1. Edifici e residenze universitarie.....	13
4.1.1. Regime autorizzatorio per strutture residenziali universitarie*	13
4.1.2. Immobili del demanio da destinare a residenze universitarie*	14

4.1.3. Sostegno degli interventi PNRR, PNC, PNIEC su immobili pubblici*	15
4.2. Tutela dei beni culturali.....	15
4.2.1. SCIA per opere di manutenzione ordinaria su immobili tutelati	15
4.2.2. Verifica semplificata dell'interesse culturale	16

1. PERSONALE PER RICERCA E PNRR

1.1. Contratti di ricerca: no limiti su fondi PNRR e bandi competitivi

Il Decreto PNRR 3 in commento modifica i limiti di spesa inizialmente introdotti dal d.l. 36/2022, in base ai quali la spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010 non poteva essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati (nuovo [art. 22, comma 6, legge 240/2010](#)).

Il decreto-legge in commento ha stabilito che, *nel periodo di attuazione del PNRR*, questo **limite di spesa non si applica a** ([art. 26, comma 6, decreto-legge n. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento):

- a) **risorse del PNRR;**
- b) **risorse derivanti da progetti di ricerca**, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di **bandi competitivi**.

1.2. Nuovi ricercatori a tempo determinato (RTT)

Il decreto PNRR 3 in commento è intervenuto sul regime transitorio per la selezione di nuovi ricercatori (RTT) introdotto dal d.l. 36/2022 (vedi [Decreto PNRR 2 - DOSSIER](#)).

1.2.1. Estensione riserva per ricercatori di tipo A

In particolare, viene estesa **fino al 31 dicembre 2026** (non più fino al 30 giugno 2025) l'operatività della riserva di una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei nuovi contratti da ricercatore a tempo determinato (nuovo art. 24 della l. 240/2010), ai soggetti che sono o sono stati **per una durata di almeno 1 anno** (e non più nei tre anni antecedenti il 30 giugno 2022), titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo A (art. 14, co. 6-septiesdecies, del d.l. 36/2022, come modificato dall'[art. 26, comma 5, decreto-legge n. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

Restano invariati, invece, i requisiti per i soggetti che sono stati titolari, per una durata complessiva non inferiore a 3 anni, di uno o più assegni di ricerca (di cui all'art. 22 della l. 240/2010, nel testo vigente prima delle modifiche operate dal d.l. 36/2022).

1.2.2. Riconoscimento precedenti periodi di ricercatori tipo A e assegnisti*

In sede di conversione, è stata prorogata **fino al 31/12/2026** la possibilità, per i soggetti che stipulano un contratto di nuovo ricercatore RTT, di richiedere il **riconoscimento di un periodo di servizio** ai fini dell'inquadramento nel nuovo ruolo (con modifica dell'art. 14, comma 6-duodevices, primo periodo, d.l. 36/2022):

- a) pari a **3 anni**, per chi è stato titolari di contratti da **ricercatore di tipo A** per almeno 3 anni ([comma 5-bis, lett. a, dell'art. 26, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento);
- b) pari a **2 anni** per chi è stato titolare di **assegni di ricerca** per almeno 3 anni ([comma 5-bis, lett. b, dell'art. 26 del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

1.2.3. Opzione da tempo pieno a definito per ricercatori a tempo determinato*

In sede di conversione, è stata introdotta una norma interpretativa dell'[art. 6, comma 6, della legge 240/2010](#), che disciplina la possibilità per i professori e i ricercatori universitari di chiedere una modifica del regime di impegno (tempo pieno o a tempo definito).

In particolare, il decreto-legge in commento precisa che **anche i ricercatori a tempo determinato assunti con regime a tempo pieno possono optare**, per gli anni

accademici successivi a quello della presa di servizio, **al regime a tempo definito**, previa domanda da presentare al Rettore 6 mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico (nuovo [comma 6-bis dell'art. 26 del d.l. 13/2023](#) in commento, aggiunto in sede di conversione).

1.3. Riserva per studiosi abilitati alla prima fascia*

Il Decreto PNRR 3 in commento prevede che, nell'ambito della programmazione triennale, ogni università vincoli le risorse corrispondenti ad **almeno un quinto** dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) per il gruppo scientifico-disciplinare (in sede di conversione, è stato espunto il riferimento alle "funzioni oggetto del procedimento").

I **professori di prima fascia già in servizio sono esclusi** dalla partecipazione a tali procedimenti (nuovo comma 4-ter dell'art. 18 della legge 240/2010, inserito dall'[art. 26, comma 7, d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento, modificato in sede di conversione).

La norma non si applica alle Scuole superiori a ordinamento speciale (precisazione introdotta in sede di conversione in legge del decreto-legge in commento).

1.4. Imprese: esonero contributivo per dottorati e assunzioni

Il decreto PNRR 3 in commento prevede l'applicazione dell'esonero contributivo dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL (ai sensi dell'art. 1, commi 100-105 e 107, legge 205/2017), alle imprese che partecipano al **finanziamento delle borse di dottorato innovativo** previste dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del PNRR e **assumono personale** in possesso del titolo di **dottore di ricerca** o che è o è stato titolare di **contratti di ricerca** o da **ricercatore a tempo determinato** (ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 240/2010) nel periodo di attuazione del PNRR.

L'importo massimo dell'esonero contributivo è pari a **3.750 euro su base annua** per ogni assunzione a tempo indeterminato, per un periodo **massimo di 24 mesi**, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque **non oltre il 31 dicembre 2026**.

Ciascuna impresa può richiedere il beneficio per **massimo due posizioni** attivate a **tempo indeterminato** per ciascuna borsa di dottorato finanziata, e comunque nel rispetto del regime *de minimis* di cui al Regolamento UE 1407/2013 della Commissione.

Il MUR, di concerto con il MEF e con il MLPS, entro il 26 maggio 2023, provvederà a disciplinare con decreto le modalità di riconoscimento dell'esonero contributivo ([art. 26, commi 1-4, d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

1.5. Reclutamento personale con contratto di somministrazione

Viene esteso anche al reclutamento del personale con contratto di somministrazione di lavoro il regime speciale già introdotto dall'art. 1 del d.l. 80/2021 per il reclutamento di personale a tempo determinato da parte delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, da impiegare per l'attuazione del medesimo Piano. Anche i contratti di somministrazione, quindi, potranno avere una **durata superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti** di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026 (art. 1, comma 2, del d.l. 80/2021, così modificato dal nuovo [comma 1-bis dell'art. 8 d.l. 13/2023](#) in commento, introdotto in sede di conversione).

Si ricorda che il richiamato art. 1 del d.l. 80/2021 prevede modalità speciali volte ad accelerare le procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, nonché dai soggetti attuatori, titolari di progetti previsti nel PNRR. In particolare, il personale a tempo determinato può essere reclutato mediante procedure concorsuali svolte con le modalità digitali, decentrate e semplificate di cui all'art. 35-quater del d.lgs. 165/2001 con lo svolgimento della sola prova scritta (oltre alla valutazione dei titoli), mentre per il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nonché per l'assunzione di personale con alta specializzazione a tempo determinato, si prevede l'istituzione di appositi elenchi.

1.6. Polizze sanitarie integrative per docenti e personale della ricerca*

Il Decreto PNRR 3 in commento ha introdotto la possibilità, per le università statali, di destinare **una quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca**, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione, per la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in favore di personale docente e della ricerca.

In sede di conversione, il **limite massimo** dell'importo che può essere destinato a questa finalità è stato elevato dall'1% al **2% della spesa annua per lo stesso personale**, sulla base delle indicazioni stabilite con decreto del MUR ([art. 26, comma 8, d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento, modificato in sede di conversione).

2. CONTROLLI, BANCHE DATI E ANTICIPAZIONI PNRR

2.1. Rendicontazione e controlli

2.1.1. Sistemi interni di gestione e controllo

Al fine di rendere tempestiva l'attuazione del PNRR e del relativo PNC, le università statali seguono le **procedure di controllo e rendicontazione delle misure** relative ai medesimi piani, servendosi di **sistemi interni di gestione e controllo** in grado di assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate e il raggiungimento degli obiettivi:

- a) osservando le **disposizioni generali di contabilità pubblica**;
- b) **attestando al MUR gli esiti** conseguenti - dove previsto anche per il tramite dei soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti a tal fine -, così da consentire al Ministero di adempiere agli eventuali ulteriori obblighi a suo carico ([art. 27, comma 2, d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

Le università adempiono nell'esercizio della loro **autonomia responsabile**, ferma restando la possibilità di **verifiche, anche a campione, da parte del MUR** sugli esiti dichiarati e sui controlli effettuati ([art. 27, comma 3, d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

2.1.2. Aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali del PNC

Considerati gli **aumenti eccezionali dei prezzi** delle materie prime e dell'energia, per raggiungere gli **obiettivi finali di realizzazione previsti per il PNC**, il MEF, con decreto da adottare entro il 26 aprile 2023 di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di PNRR, provvede all'**aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali** di cui all'allegato 1 del decreto del MEF del 15 luglio 2021, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano, ferma restando la

necessità di assicurare il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC.

Nelle more dell'adozione del suddetto decreto, per gli interventi del PNC per i quali il cronoprogramma procedurale prevede l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022 e per i quali i soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine ai relativi adempimenti, è comunque consentito per il primo semestre 2023 l'accesso al **Fondo per l'avvio di opere indifferibili** ([art. 7, comma 1, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

2.1.3. Banche dati per rendicontazione e controllo: privacy, CIG e CUP

Il decreto PNRR 3 stabilisce che, per assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sulle attività finanziate nell'ambito del PNRR e delle politiche di coesione, del PNC e delle politiche di investimento nazionali, le amministrazioni competenti (tra cui **le università**) inseriscono all'interno dei **sistemi informativi** gestiti dal **Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato** il codice fiscale, la partita IVA ed eventuali altri **dati personali**, necessari **per l'identificazione fiscale** dei soggetti destinatari, aggiudicatari o degli altri soggetti che, a qualsiasi titolo, ricevano benefici economici ([art. 5, comma 1, del d.l. 23/2023 - PNRR 3](#) in commento, modificato in sede di conversione).

Questi dati potranno essere utilizzati dalla Ragioneria generale e dalle amministrazioni centrali responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi, nonché dagli organismi di controllo nazionali ed europei, nell'ambito delle rispettive competenze, per attività finalizzate a controllo, ispezione, valutazione, monitoraggio, ivi comprese le attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre PA. I dati sono pubblicati, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza, nel sistema ReGis e sul portale OpenCoesione.

Esclusivamente in caso di **stretta necessità** ai fini della rilevazione di specifiche condizioni di accesso ai benefici o di cause di impedimento e con modalità rigorosamente **proporzionate** alla finalità perseguita, l'acquisizione dei dati può riguardare anche:

- a) **dati relativi alla salute,**
- b) **minori d'età,**
- c) **categorie particolari di dati personali** di cui all'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR).

*In sede di conversione, è stato previsto che le modalità di attuazione dei sistemi sopra esposti saranno stabilite con decreto del MEF, acquisito il preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali ([art. 5, comma 1, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento, modificato in sede di conversione).

Il **Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato tratta i dati** di monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di coesione comunitarie e nazionali, nonché del PNC e delle politiche di investimento nazionali **nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy** di cui al Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) e al Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), per

quanto necessario ai fini di controllo, ispezione, valutazione, monitoraggio. Inoltre, effettua l'incrocio e il **raffronto** con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende accessibili questi dati alle Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi o titolari degli interventi e dei progetti PNR e agli organismi di gestione e controllo nazionali ed europei, nell'ambito delle rispettive competenze e salvi i limiti legislativi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali ([art. 5, comma 2, d.l. 23/2023 - PNRR 3](#) in commento, modificato in sede di conversione).

I dati in questione sono **pubblicati** ([art. 5, comma 3, d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento):

- a) ai sensi del GDPR, nell'ambito delle informazioni da rendere in materia di **attuazione finanziaria, fisica e procedurale** relative a ciascun progetto, ai sensi dell'art. 1, comma 1044, della legge 178/2020;
- b) sul **portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione comunitarie e nazionali** di cui all'art. 46, lettera b), del Regolamento UE 2021/1060 e all'art. 115, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento UE n. 1303/2013.

In ogni caso, **non sono soggetti a pubblicazione** ([art. 5, comma 4, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento):

- a) i dati appartenenti alle **categorie particolari** di cui all'art. 9, paragrafo 1, del GDPR e i dati relativi a **condanne penali e reati** di cui all'art. 10 del GDPR;
- b) i dati identificativi delle **persone fisiche** destinatarie di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di **vantaggi economici** da cui si possano ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati;
- c) i dati riguardanti i **minori d'età**.

CIG ordinario sopra i 5.000 euro

A decorrere **dal 25 febbraio 2023**, per consentire l'**acquisizione automatica dei dati** e delle informazioni necessari al monitoraggio del PNR e del PNC di cui all'art. 1 del d.l. 59/2021, per gli **affidamenti superiori a 5000 euro** è sempre richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative all'intervento, l'acquisizione di un codice identificativo di gara (**CIG ordinario**) ([art. 5, comma 5, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

[Per le altre novità in tema di appalti vai alla sezione [APPALTI E PNRR](#)]

Fatture: CUP obbligatorio e banca dati unitaria

A partire **dal 1° giugno 2023**, le **fatture** relative all'acquisizione dei **beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive**, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una P.A., anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il **Codice unico di progetto (CUP)** di cui all'art. 11 della legge 3/2003, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Questo obbligo **non si applica** per le **istanze di concessione** di incentivi presentate **prima dell'entrata in vigore della legge di conversione** del decreto PNRR 3 in commento ([art. 5, comma 6, d.l. 13/2023 - PNRR 3](#)).

In relazione alle **procedure di assegnazione di incentivi** in corso al **25 febbraio 2023** che (nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile) ammettono il **sostenimento delle spese a valere sugli incentivi pubblici alle attività produttive** sopra menzionati **prima dell'atto di concessione** dell'incentivo o alla data di comunicazione del CUP, le **P.A. titolari delle misure**, anche nell'ambito delle disposizioni che ne disciplinano il funzionamento, impartiscono ai beneficiari le **istruzioni necessarie** per garantire la **dimostrazione** - anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa - della **correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto** finanziato con risorse pubbliche ([art. 5, comma 7, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento, modificato in sede di conversione).

Per assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l'efficacia, i **dati delle fatture elettroniche** in esame confluiscono nella **banca dati unitaria** delle amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 13 della legge 196/2009) e sono messi a **disposizione delle P.A. che concedono gli incentivi alle attività produttive** anche per semplificare i processi di concessione, assegnazione e gestione dei medesimi incentivi, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al **GDPR** e del **Codice in materia di protezione dei dati personali** ([art. 5, comma 8, del d.l. 13/2023](#) in commento).

2.1.4. Rappresentanti del MUR nei soggetti PNRR a partecipazione pubblica

Il Decreto PNRR 3 in commento, per promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del MUR relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR e del relativo PNC, i **soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti** a tal fine integrano i propri organi statutari di gestione e controllo con **uno o più rappresentanti designati dal Ministero** nonché, su indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata. Con decreto del MUR, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in commento (ossia entro il 26 maggio 2023), vengono stabilite le modalità per l'attuazione della suddetta integrazione.

Le designazioni così effettuate non determinano la cessazione dall'incarico dei componenti in carica. I relativi compensi sono integralmente a carico dei soggetti a partecipazione pubblica e non comportano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica ([art. 27, comma 1, d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

2.1.5. Protocolli d'intesa con Guardia di Finanza

È stata estesa anche agli enti territoriali e agli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR (tra cui le università) la **possibilità** di stipulare specifici **protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per rafforzare le attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le competenze in materia dell'ANAC (art. 7, comma 8, del d.l. 77/2021, modificato dall'[art. 1, comma 4, lettera f\), n. 3, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

Al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, il **Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato** promuove misure volte a **razionalizzare e semplificare le procedure di controllo del PNRR**, secondo il principio di proporzionalità, anche mediante l'utilizzo di metodologie

standardizzate supportate da sistemi informatici, previa condivisione con le Amministrazioni titolari di interventi PNRR e con le istituzioni e gli Organismi interessati nell'ambito del tavolo di coordinamento per la rendicontazione e il controllo del PNRR operante presso il medesimo Dipartimento (nuovo comma 8-bis dell'art. 7 del d.l. 77/2021, introdotto dall'[art. 1, comma 4, lettera f\), n. 4, d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

2.2. Anticipazione risorse e semplificazioni

2.2.1. Anticipazioni del MEF ai soggetti attuatori del PNRR

Il Decreto PNRR 3 in commento prevede che il **MEF**, per semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR e velocizzare l'avvio e l'esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, possa disporre **anticipazioni in favore dei relativi soggetti attuatori**, sulla base di **motivate richieste** di questi ultimi, sentite le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono, nell'ambito delle **disponibilità del conto corrente** di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU - Italia - Contributi a fondo perduto» ([art. 6, comma 1, d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento). Pertanto, le anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori non sono più disposte dal MEF con proprio decreto.

Per i soggetti attuatori, le menzionate anticipazioni costituiscono trasferimenti di risorse **vincolati alla realizzazione tempestiva degli interventi PNRR** per i quali sono erogate, ragion per cui i soggetti attuatori dovranno **riversare l'importo dell'anticipazione non utilizzata** a chiusura degli interventi nel richiamato conto corrente della tesoreria centrale (nuovo comma 6 dell'art. 9, del d.l. 152/2021, sostituito dall'[art. 6, comma 1, d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

2.2.2. FFO a garanzia delle risorse ricevute

Il Decreto PNRR 3 in commento prevede che le università statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e gli enti pubblici di ricerca, le Istituzioni statali AFAM e i **soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti** per promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del MUR, possono fornire, a **garanzia delle risorse ricevute** ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC, anche i **fondi assegnati dal MUR in relazione al funzionamento ordinario** ([art. 27, comma 4, d.l. 13/2023 - PNRR 3](#)).

Per i **soggetti a partecipazione pubblica** appositamente costituiti, i **fondi di funzionamento ordinario** costituiscono **idoneo strumento di garanzia** a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attività progettuali connesse alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC ([art. 27, comma 5, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

2.2.3. Termine per provvedere in caso di inerzia

È stato ridotto da 30 a **15 giorni** il **termine per provvedere**, assegnato direttamente dal Ministro competente nel caso di inadempimento, ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti ascrivibile a un soggetto attuatore diverso da un ente territoriale (art. 12, comma 3, del d.l. 77/2021, così modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. a\), n. 2, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

Ciò anche nel caso in cui il ritardo o l'inerzia riguardi una **pluralità di interventi** ovvero l'attuazione di un **intero programma** di interventi (nuovo comma 5-bis dell'art. 12 del d.l. 77/2021, introdotto dall'[art. 3, comma 1, lett. a\), n. 4, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento)

Il decreto-legge PNRR 3 interviene inoltre sulla procedura per l'esercizio dei **poteri sostitutivi** nel caso di perdurante inerzia, apportando piccole modifiche al dettato dell'art. 12 del d.l. 77/2021.

In particolare, in caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Ministro competente:

- individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, o in alternativa
- nomina uno o più commissari *ad acta*.

Ai **commissari ad acta** vengono attribuiti in via sostitutiva il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società a partecipazione pubblica (art. 2 del d.lgs. 175/2016) o di altre amministrazioni specificamente indicate. Deve in ogni caso essere assicurato, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti (art. 12, comma 2, del d.l. 77/2021, modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. a\), n. 1, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

Chi esercita i poteri sostitutivi, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvede all'adozione dei relativi atti, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Nel caso in cui la **deroga** riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo, dell'art. 12 del d.l. 77/2021. In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui all'art. 12, comma 5, primo periodo, del d.l. 77/2021, nonché le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del d.l. 32/2019 (art. 12, comma 5, del d.l. 77/2021, modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. a\), n. 3, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

2.2.4. Cabina di regia PNRR

Il Decreto PNRR 3 in commento sopprime il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale (disposta dall'[art. 1, comma 4, lett. c\), del decreto-legge n. 13/2023 - PNRR 3](#)), trasferendo le funzioni alla Cabina di regia per il PNRR (istituita dall'art. 2, d.l. 77/2021).

La Cabina di regia, quindi, garantisce la **cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale** attraverso la partecipazione alle sedute dei presidenti degli organismi esponenziali degli enti territoriali e dei **rappresentanti** delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, **del sistema dell'università e della ricerca**, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore

rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto PNRR 3. **Nel frattempo**, alla cabina di regia partecipano i rappresentanti del Tavolo permanente, tra cui il **Presidente della CRUI** (vedi DPCM 14 ottobre 2021).

Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della cabina di regia, **non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati** (nuovo comma 3-bis dell'art. 2 del d.l. 77/2021, inserito dall'[art. 1, comma 4, lett. b\), n. 2, d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento, modificato in sede di conversione).

*2.2.5. Finanziamenti per programmi PNRR e PNC**

In sede di conversione in legge, sono state introdotte disposizioni relative ai programmi finanziati sia con risorse del PNRR, sia con risorse del PNC.

Con decreto del MEF, su proposta dell'Amministrazione titolare del relativo programma, è possibile disporre un'assegnazione delle risorse finanziarie che ponga specifici interventi esclusivamente a carico del PNC, nei limiti delle risorse disponibili, ma deve comunque essere mantenuto il rispetto del cronoprogramma sotteso agli interventi e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea, nel PNRR, sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC (nuovo [comma 4-ter dell'art. 14 del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento, inserito in sede di conversione).

2.3. Riduzione dei tempi di pagamento delle PA*

In sede di conversione sono state introdotte nuove misure per l'attuazione della riforma 1.11 del PNRR "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni" (nuovo [art. 4-bis, comma 2, del d.l. 13/2023](#))

Nell'ambito dei **systemi di valutazione della performance** previsti dai rispettivi ordinamenti, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (tra cui le università) provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali e ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici **obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento** previsti dalle vigenti disposizioni e valutati in misura non inferiore al 30%, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato.

Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'**indicatore di ritardo annuale** di cui all'art. 1, commi 859, lett. b), e 861, della legge 145/2018.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente **organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile** sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. 35/2013 (la [Piattaforma per i crediti commerciali](#), c.d. PCC).

La disposizione in commento non si applica agli enti del SSN.

3. APPALTI E PNRR

NB: Ai fini della rendicontazione e monitoraggio PNRR, sono sempre richiesti [vedi supra [Rendicontazione e controlli](#)]:

- il **CIG ordinario** affidamenti superiori a **5.000 euro**;
- indicazione del **CUP in fattura**.

3.1. Semplificazioni appalti

3.1.1. Procedura di affidamento semplificata per le università*

In sede di conversione in legge, è stata introdotta la possibilità anche per le università statali di applicare la procedura semplificata ai sensi del comma 3 dell'art. 48 del d.l. 77/2021 (ossia la **procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara**), per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del MUR di importo **fino a 215.000 euro** (nuovo comma 3-bis dell'art. 48 del d.l. 77/2021, introdotto dall'[art. 27-bis del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento, aggiunto in sede di conversione).

3.1.2. Semplificazioni verifiche antimafia*

In sede di conversione in legge, sono state prorogate **fino al 31 dicembre 2026** (non più fino al 30 giugno 2023) le disposizioni in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità (di cui all'art. 3, commi da 1 a 6, del d.l. 76/2020) che consentono alle pubbliche amministrazioni di:

- a) corrispondere a privati agevolazioni o **benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia**, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva
- b) stipulare **contratti pubblici** aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture **sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria**, valida per 60 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia (nuovo [comma 4-bis dell'art. 14 del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

3.1.3. Semplificazioni procedure affidamento in ambito PNRR

Il Decreto PNRR 3 in commento interviene nuovamente sulle disposizioni speciali introdotte dall'art. 48 del d.l. 77/2021 in materia di semplificazione delle procedure per l'affidamento dei **contratti pubblici** nell'ambito dell'attuazione del PNRR.

Estensione a fondi infrastrutturali di supporto al PNRR

Innanzitutto, la portata applicativa delle procedure semplificate relative agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC, dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, viene estesa **anche alle infrastrutture di supporto** ad essi connesse, anche se non finanziate con le stesse risorse (art. 48, comma 1, del d.l. 77/2021, così modificato dall'[art. 14, comma 1, lett d\), n. 1, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

Affidamento semplificato per progettazione ed esecuzione e lavori

Nello stesso ambito applicativo, in **deroga** a quanto previsto dall'art. 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del **progetto di fattibilità tecnica ed economica** di cui all'art. 23, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, a condizione che il progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo, dell'art. 48 del d.l. 77/2021.

In questi casi, la **conferenza di servizi** di cui all'art. 27, comma 3, del Codice dei contratti pubblici è svolta dalla stazione appaltante in **forma semplificata** (ai sensi

dell'art. 14-bis, della legge 241/1990), senza che per la convocazione sia previamente espletata la procedura di cui all'art. 2 del DPR n. 383/1994.

La **determinazione conclusiva** della Conferenza approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 12, del d.p.r. 327/2001 e **tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari** anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative (art. 48, comma 5, del d.l. 77/2021, così sostituito dall'[art. 14, comma 1, lett d\), n. 2, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

Vengono poi aggiunte ulteriori disposizioni specifiche relative alla **valutazione di impatto ambientale** e alla sussistenza di un **interesse archeologico** (nuovi commi da 5-bis a 5-quinquies, dell'art. 48, del d.l. 77/2021, introdotti dall'[art. 14, comma 1, lett d\), n. 2, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

3.1.4. Procedimento in conferenza di servizi

Vengono modificate alcune disposizioni relative all'accelerazione del procedimento in **conferenza di servizi** decisoria di cui all'art. 13, comma 1, del d.l. 76/2020.

Fino al **30 giugno 2024** (non più 2023), in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 241/1990, le amministrazioni precedenti **devono adottare** lo strumento della **conferenza semplificata** di cui all'art. 14-bis della medesima legge (art. 13, comma 1, del d.l. 76/2020, modificato dall'art. 14, comma 8, lett. a), del d.l. 13/2023 - PNRR 3 in commento, modificato in sede di conversione). Prima della modifica apportata dal decreto-legge in commento le amministrazioni avevano la facoltà - non l'obbligo - di ricorrere alla conferenza semplificata.

Si prevede poi la **riduzione** da 60 a **30 giorni** del **termine perentorio per le determinazioni** di competenza.

In caso di amministrazioni preposte alla **tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali** o alla tutela **della salute** il suddetto termine è fissato in **45 giorni**, salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione Europea (lett. a) del comma 1 dell'art. 13, del d.l. 76/2020, sostituita dall'[art. 14, comma 8, lett. b\), del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

3.1.5. Accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza

Al fine di non pregiudicare il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, considerati i tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara e dell'ampia adesione a tali strumenti, il Decreto PNRR 3 in commento prevede che gli **accordi quadro**, le **convenzioni** e i **contratti quadro** (di cui all'art. 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del Codice dei contratti pubblici) **in corso al 25 febbraio 2023** - anche per effetto di precedenti proroghe - e con **scadenza entro il 30 giugno 2023**, sono **prorogati** con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, **non oltre il 31 dicembre 2023**.

Fermo restando questo limite temporale, la **proroga non può eccedere il 50% del valore iniziale** della convenzione o dell'accordo quadro, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe ([art. 17, comma 1, d.l. 13/2023 - PNRR 3](#)).

3.1.6. Procedura semplificata di acquisto di beni e servizi informatici

Nel caso di **procedura semplificata per gli acquisti di beni e servizi informatici** strumentali alla realizzazione del PNRR (ai sensi dell'art. 53, del d.l. 77/2021), l'**AgID non deve rendere pareri tecnici**, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali (nuovo comma 3-bis, dell'art. 53, del d.l. 77/2021, introdotto dall'[art. 18, comma 1, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

3.2. Accelerazione investimenti e prosecuzione opere pubbliche

*3.2.1. Revisione dei prezzi**

Il Decreto PNRR 3 in commento fornisce chiarificazioni relativamente all'interpretazione dell'art. 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del d.l. 50/2022.

La disposizione citata va intesa nel senso che le **stazioni appaltanti**, per l'anno **2023**, possono fare richiesta di accesso al **Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche**, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), dell'art. 26 del d.l. 50/2022 (nuovo [art. 7-bis del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento, aggiunto in sede di conversione).

3.2.2. Accelerazione investimenti e opere di particolare rilevanza pubblica

Per accelerare l'**avvio di investimenti pubblici** - in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027 - mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, la società **Invitalia S.p.A.**, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove la definizione e la stipulazione di **appositi accordi quadro** che indichino i termini e le condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. Ulteriori indicazioni vengono fornite in merito alla verifica preventiva della progettazione (comma 6-quater, dell'art. 10, del d.l. 77/2021, così modificato dall'[art. 14, comma 2, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

Al fine di accelerare e semplificare i procedimenti relativi a **opere di particolare rilevanza pubblica** strettamente connesse agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC, dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea e delle infrastrutture di supporto ad essi connesse, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono stipulare **appositi atti convenzionali** recanti l'individuazione di un **unico soggetto attuatore**, per coordinare gli interventi appena citati ([art. 14, comma 3, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano **fino al 31 dicembre 2023**, salvo termini più lunghi, le disposizioni

- riguardanti le procedure per l'**incentivazione degli investimenti pubblici** in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e sopra soglia - in quest'ultimo caso con alcune eccezioni - previste dagli artt. 1 e 2, del d.l. 76/2020;
- di cui all'art. 1, commi 1 e 3, del d.l. 32/2019.

Ulteriori disposizioni riguardano le procedure espletate da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori ([art. 14, comma 4, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento, modificato in sede di conversione).

3.2.3. Accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche*

In sede di conversione in legge, sono state introdotte anche indicazioni in ordine alle modalità di **accesso** alle risorse del **Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche** (art. 7, comma 1, del d.l. 76/2020) finalizzate a fronteggiare gli **aumenti eccezionali dei prezzi** dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, con riguardo agli appalti pubblici di lavori.

L'**istanza telematica** presentata dai soggetti che richiedono l'accesso alle risorse del Fondo (individuati dall'art. 3, comma 1, del [Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2023](#)) costituisce **titolo per l'emissione della fattura** da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i soggetti interessati presentano copia dell'istanza, corredata dal prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento lavori rispetto al medesimo importo determinato alle condizioni contrattuali. Tale prospetto è firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento (nuovo [comma 9-bis dell'art. 14 del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento, inserito in sede di conversione).

4. IMMOBILI E RESIDENZE UNIVERSITARIE

4.1. Edifici e residenze universitarie

4.1.1. Regime autorizzatorio per strutture residenziali universitarie*

In sede di conversione in legge, il decreto PNRR 3 in commento è intervenuto in materia di regime autorizzatorio per l'esercizio di strutture residenziali universitarie apportando modifiche alla legge 338/2000, recante disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (nuovo art. 1-ter della l. 338/2000, inserito dall'[art. 28, comma 1-bis, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

In particolare, è ora previsto che, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria delle risorse di cui all'art. 1-bis della legge 338/2000 è soggetto al seguente regime autorizzatorio.

Gli **standard minimi nazionali** per la classificazione di una **struttura residenziale universitaria** sono disciplinati dal **decreto del MUR** di cui all'articolo 1-bis, comma 7, lettera f).

Entro il **21 giugno 2023** le **Regioni** disciplinano le **modalità operative** per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture che rispettano i sopra citati standard minimi e provvedono al conseguente **rilascio dell'autorizzazione** all'esercizio della struttura residenziale universitaria. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie approvate dalle Regioni prima del 22 aprile 2023 sono efficaci fino all'emanazione della disciplina delle suddette modalità operative.

Per quanto non espressamente previsto dall'art. 1-ter della legge 338/2000, si rinvia alla **normativa vigente in materia**, in particolare per gli aspetti di natura fiscale (dall'attuazione dell'art. 1-ter della legge 338/2000 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica).

Restano salvi ed impregiudicati, in ogni caso, gli interventi che alla data del 22 aprile 2023 risultino già assegnatari dei finanziamenti di cui alla legge 338/2000 e delle risorse a valere sul PNRR.

4.1.2. Immobili del demanio da destinare a residenze universitarie*

Per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR, l'**Agenzia del demanio**, sentito il MEF, individua quei **beni immobili inutilizzati di proprietà dello Stato** di cui la cura la gestione che possono essere destinati ad **alloggi o residenze universitarie**, oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure di cui al PNRR.

Non possono essere presi in considerazione a tale scopo:

- gli immobili statali in uso o suscettibili di uso per finalità dello Stato;
- gli immobili statali in uso o suscettibili di uso per le finalità di cui all'[art. 2, comma 222, l. 191/2009](#);
- i beni per i quali siano in corso le procedure volte a consentirne l'uso per le predette finalità;
- i beni inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione di competenza della medesima Agenzia ([art. 15, comma 1, d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

A tale scopo, fermo restando quanto previsto in materia di residenze universitarie, l'**Agenzia del demanio**, previa comunicazione al MEF, è autorizzata a utilizzare le risorse previste dalla legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia, per contribuire alla copertura degli oneri di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione in misura **non superiore al 30%** del quadro economico degli interventi necessari, anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre P.A., nonché con le risorse finanziate dal PNRR ([art. 15, comma 2, del Decreto PNRR 3](#) in commento).

Gli immobili così individuati possono essere destinati dall'Agenzia del demanio anche alla realizzazione di **impianti sportivi** finanziati nell'ambito del PNRR ([art. 15, commi 3 e 3-bis, del Decreto PNRR 3](#) in commento).

Per realizzare questi interventi, l'Agenzia del demanio può:

- a) **modificare i piani degli investimenti**, nei limiti delle risorse stanziata a legislazione vigente;
- b) avviare iniziative di **partenariato pubblico-privato** in conformità alle regole Eurostat, in via prioritaria con i soggetti attuatori o con i beneficiari dei finanziamenti del PNRR,
 - attraverso l'affidamento in **concessione di beni immobili**, oppure
 - mediante l'affidamento delle attività di **progettazione, costruzione, ristrutturazione, recupero e gestione** delle residenze universitarie e degli impianti sportivi da realizzare sugli immobili individuati ai sensi della normativa vigente e previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie sui relativi bilanci pluriennali.

Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi in questione, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, se sono **soggetti attuatori** o beneficiari di finanziamenti nell'ambito delle misure del **PNRR**, possono avvalersi dei servizi di progettazione della **Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici** - nei limiti delle risorse stanziata a legislazione vigente - per la realizzazione di alloggi o residenze universitarie, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti ([art. 15, comma 4, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

Con le modifiche introdotte In sede di conversione in legge del decreto in commento, si prevede, inoltre, che l'**Agenzia del demanio individui gli immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici** suscettibili di essere inseriti in operazioni di **permuta, valorizzazione o dismissione** che possano essere destinati ad **alloggi universitari ed annesse strutture** ovvero ad **impianti sportivi** oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure del **PNRR**. Queste operazioni di permuta sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Resta ferma, anche in questo caso, l'**esclusione** degli immobili statali in uso o suscettibili di uso per finalità dello Stato e per le finalità di cui all'art. 2, comma 222, l. 191/2009, dei beni per i quali siano in corso le procedure volte a consentirne l'uso per le predette finalità e dei beni inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione di competenza dell'Agenzia del demanio ([art. 15, nuovo comma 5-bis, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento, introdotto in sede di conversione).

Al fine di raggiungere gli obiettivi del PNRR, le Regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione degli **immobili e impianti sportivi** di loro proprietà che possono essere oggetto di interventi di **recupero o ristrutturazione** ovvero adibiti alle predette attività. ([art. 15, nuovo comma 5-ter, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento, introdotto in sede di conversione).

*4.1.3. Sostegno degli interventi PNRR, PNC, PNIEC su immobili pubblici**

Il Decreto-legge PNRR 3 in commento prevede possibilità di **trasferire in proprietà**, a titolo gratuito, a **Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane**, a richiesta dei medesimi enti, talune categorie di beni **immobili**, appartenenti al **demanio storico artistico** oppure al **patrimonio disponibile dello Stato**, in gestione all'**Agenzia del demanio**. Si tratta di immobili interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali, finanziati, o suscettibili di essere finanziati, a valere sulle risorse del **PNRR**, del **PNC** o del **PNIEC**.

Per disposizioni più specifiche relativamente ad esclusioni e procedure operative si rinvia al testo dell'[art. 15-bis, comma 4, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento, aggiunto in sede di conversione.

4.2. Tutela dei beni culturali

4.2.1. SCIA per opere di manutenzione ordinaria su immobili tutelati

Il Decreto PNRR 3 in commento prevede che le opere di **manutenzione ordinaria** che **non comportino modifiche** delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, effettuate sugli **immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico tutelati** ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004) e interessati da interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, sono consentite anche senza autorizzazione della Soprintendenza competente per territorio, **previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)** ([art. 46, commi 1-4, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

La Soprintendenza competente per territorio, in caso di accertata **carenza dei requisiti e dei presupposti** sopra menzionati, adotta i **motivati provvedimenti di divieto** di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi eventuali effetti dannosi entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione. Decorso inutilmente detto termine,

la soprintendenza adotta comunque i provvedimenti se sussistono i presupposti per l'**annullamento d'ufficio**.

Nel caso di **attestazioni false e non veritiere**, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal Capo VI del DPR 445/2000 (TUDA: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), la Soprintendenza può:

- a) **inibire** la prosecuzione dei lavori;
- b) **ordinare l'eliminazione** delle opere già eseguite e il **ripristino dello stato** dei luoghi **anche dopo la scadenza** del termine di 30 giorni.

4.2.2. Verifica semplificata dell'interesse culturale

Il Decreto PNRR 3 in commento prevede che le funzioni di **tutela del patrimonio culturale** sono esercitate conformemente a **criteri omogenei e priorità** fissati dal **Ministero della Cultura** (art. 3, comma 2, del d.lgs 42/2004, così modificato dall'[art. 46, comma 5, lett. a\), del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

Il **procedimento di verifica dell'interesse culturale** delle cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri Enti pubblici territoriali, ad ogni altro ente ed istituto pubblico ed a persone giuridiche private senza fine di lucro si conclude **entro 90 giorni** (non più 120) dal ricevimento della richiesta (art. 12, comma 10, del d.lgs. 42/2004, così modificato dall'[art. 46, comma 5, lett. b\), n. 1, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

In caso di **inerzia**, il potere di adottare il provvedimento è attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della Cultura, che provvede entro i successivi **30 giorni** (nuovo comma 10-bis dell'art. 12, del d.lgs 42/2004, introdotto dall'[art. 46, comma 5, lett. b\), n. 2, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

Il **mancato rispetto** dei suddetti **termini** è valutabile ai fini della **responsabilità disciplinare e dirigenziale**, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 241/1990 (nuovo comma 10-ter dell'art. 12, del d.lgs 42/2004, introdotto dall'[art. 46, comma 5, lett. b\), n. 2, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento, modificato in sede di conversione).